



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli

AUTODEMOLITORI DI QUALITÀ'

- ADQ -

APPROVATO IL 07/11/2024

TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 – Denominazione e ambiti di rappresentanza

- 1.** È costituita, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, l'Associazione denominata "Associazione Nazionale degli Autodemolitori di Qualità" (di seguito "Associazione"), denominata in breve "A.D.Q."
- 2.** L'Associazione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi che operano nell'ambito della Raccolta Veicoli Fuori Uso su base nazionale.
- 3.** L'Associazione ha sede legale a MILANO (MI).
- 4.** L'associazione aderisce a Confcommercio – Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata Confcommercio Milano), ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché lo Statuto, il Codice Etico e i deliberati degli Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
- 4bis.** L'Associazione per il tramite di Confcommercio Milano appartiene al sistema della "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali.
- 5.** L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Confcommercio Milano.
- 6.** L'Associazione, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Confcommercio Milano, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Confcommercio Milano e confederale.
- 7.** L'Associazione non ha fini di lucro, è dotata di autonomia statutaria, finanziaria e patrimoniale, non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali di Confcommercio Milano.

Art. 2 – Finalità

- 1.** L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Confcommercio Milano:
 - a) rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati e dei partecipanti nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale;
 - b) favorisce il coinvolgimento dei propri associati e lo scambio di informazioni, esperienze e procedure tra le Imprese socie;

- c) organizza progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
- d) designa e nomina, d'intesa con Confcommercio Milano e nell'ambito della propria competenza territoriale, i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;
- e) assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi eventualmente delle strutture e dei servizi di Confcommercio Milano, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;
- f) cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture e dei servizi centrali di Confcommercio Milano, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;
- g) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o di Confcommercio Milano e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto di Confcommercio Milano e con quello confederale;
- h) favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo di Confcommercio Milano.

2. Gli scopi e le finalità dell'associazione sono quelli indicati nel manifesto *“Un sogno, un progetto: l'Autodemolizione Etica e di Qualità”* (allegato A) che costituisce parte integrante del presente Statuto. I Centri di Raccolta Veicoli fuori uso (di seguito **Autodemolitori**) che aderiscono all'Associazione ritengono si possa essere Autodemolitori rispettando la normativa vigente, creando un sistema di qualità all'avanguardia e intervenendo a difesa dell'ambiente per migliorare la qualità della vita propria, dei propri dipendenti, dei propri clienti, dei propri fornitori e di tutta la collettività.

TITOLO II SOCI

Art. 3 – Requisiti

1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutte le Imprese di Autodemolizione di cui all'art. 1 del presente Statuto che, nel territorio di competenza dell'Associazione, esercitano principalmente tale attività e che, condividendo le finalità del presente Statuto, deliberano la Dichiarazione di “Autodemolizione di Qualità” e di adesione all'Associazione e che versano annualmente la quota associativa.
2. Detti soggetti devono:
 - a) avere sede o unità locali sul territorio italiano;
 - b) svolgere un'attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione, di Confcommercio Milano e di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
3. Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare. Le società partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante o suo delegato.
4. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nel territorio di competenza dell'Associazione, entra comunque a far parte del sistema associativo, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
5. I Soci Ordinari si impegnano a rispettare gli obblighi stabiliti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Nazionale, del Comitato Etico e quelli previsti nel Regolamento dell'Associazione. Possono inol-

tre partecipare all'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, tutti gli altri Enti pubblici o privati che condividano formalmente le finalità del presente Statuto.

I Soci Ordinari non paganti la quota non hanno diritto di voto e decadono da eventuali incarichi nazionali in essere.

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione deliberata dall'Assemblea, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

6. Al fine di valorizzare il ruolo della filiera, possono partecipare all'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, anche i singoli cittadini o enti della filiera per i quali è previsto un tesseramento annuale le cui modalità vengono stabilite nel Regolamento dell'Associazione.

In ogni caso i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea, alle quali sono comunque invitati.

L'Assemblea dei Soci può selezionare uno o più Soci Onorari, fra quei Soci che si siano particolarmente distinti in politiche di sostenibilità ambientale e sociale. I Soci Onorari non sono tenuti a pagare la quota annuale e hanno diritto di voto in assemblea.

7. È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 – Modalità di adesione

1. Per aderire a A.D.Q. occorre presentare Domanda di Ammissione alla Segreteria dell'Associazione. Sulla Domanda di Ammissione delibera il Consiglio Nazionale, sentito il parere del Comitato Etico.

2. La domanda deve contenere:

- a) la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
- b) l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
- c) l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le delibere del Sistema e le modalità individuate dallo stesso Sistema per la riscossione;
- d) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

3. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della domanda, il Consiglio Nazionale può rigettare la richiesta di adesione. Avverso il rigetto è ammesso ricorso al Comitato Etico.

Art. 5 – Rapporto di adesione: diritti e doveri

1. L'adesione ha durata per l'anno in corso e per i due anni successivi, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, di triennio in triennio, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza.

2. L'adesione all'Associazione o a qualunque organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.

3. I soggetti associati all'Associazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Confcommercio Milano.
4. L'associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea. Di conseguenza, l'associato che non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovi in posizione debitoria verso l'Associazione, non può esercitare i rispettivi diritti associativi.
5. Ciascun operatore acquista lo status di associato di A.D.Q., attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative. Ciascun operatore, che entra a far parte dell'Associazione ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.
6. L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti.
7. L'associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Confcommercio Milano.
8. L'associato, e in particolare coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici di cui all'articolo 1 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.
9. L'associato ha facoltà di aderire ad altri soggetti corporativi.
10. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Doppio inquadramento

1. L'Associazione, d'intesa con Confcommercio Milano, assicura il doppio inquadramento degli Associati.
2. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Confcommercio Milano, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2 e del comma 5 dell'articolo 5, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Confcommercio Milano o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto Confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli Associati, Confcommercio Milano potrà promuovere conseguenti protocolli d'intesa con il livello del Sistema interessato.
4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Confcommercio Milano, possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

Art. 7 – Cessazione

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) scioglimento dell'Associazione;
 - b) recesso;
 - c) esclusione;
 - d) decadenza;
 - e) morte dell'associato persona fisica o estinzione della società.
2. L'associato receduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

Art. 8 – Recesso

1. Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere del secondo esercizio finanziario o sociale successivo a quello nel corso del quale l'Associato ha comunicato l'intenzione di recedere.
2. L'Associato che intenda rendere operativo in tempi più brevi il proprio recesso è tenuto a corrispondere i contributi dovuti per l'esercizio in corso e per i due esercizi successivi.

Art. 9 – Sospensione o Esclusione

1. Il Comitato Etico delibera la sospensione o l'esclusione dell'associato per gravi e giustificati motivi. Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:
 - a) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari e da Confcommercio Milano;
 - b) comprovate inosservanze degli Statuti.

Art. 10 – Decadenza

1. Il Comitato Etico dichiarerà la decadenza da Associato nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente **Statuto**;
 - b) mancato pagamento dei contributi associativi;
 - c) gravi inadempienze di carattere ambientale, sociale e giudiziario.

I soci decadono quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento dell'iscrizione e delle quote associative senza giustificato motivo per due anni anche non consecutivi; per sentenze passate in giudicato in contrasto con lo spirito etico e sociale di questa associazione.

Aderendo a questa Associazione sarà facoltà dei Soci adire il Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano quale Organo di Riesame delle decisioni assunte dal Comitato Etico.

Art. 11 – Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Etico sono:
 - a) la deplorazione;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza;
 - d) l'esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12 – Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Nazionale
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) i Segretari Regionali;
- g) il Comitato Etico;
- h) l'Organo di Revisione dei Conti;
- i) Il Comitato scientifico - Centro Studi
- j) Il Segretario Politico Confederale

Art. 13 – Cariche sociali: elezione, durata e decadenza

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.

2. Le cariche elettive, se non diversamente indicato, hanno durata di cinque anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.

3. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Nazionale e da Vicepresidente.

4 bis. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici dell'Associazione sono operatori che fanno parte del sistema associativo della stessa, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Milano e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e del sistema Confcommercio Milano. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Confcommercio Milano, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art. 4 del Codice Etico di Confcommercio Milano.

Art.14 – Cariche sociali: incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, membro di Consiglio, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, previo espresso assenso di Confcommercio Milano, esclusivamente per i soggetti già membri di Consiglio, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

Art. 15 – Assemblea: composizione

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi, dai Soci Onorari e dai Soci Sostenitori.
2. I Soci possono partecipare all'Assemblea con la rappresentanza del Titolare dell'Impresa o del legale rappresentante. Il Presidente, o persona dallo stesso delegata, accerta la legittimazione degli intervenuti.
3. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante apposita delega scritta. Ciascun Socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.

Art. 16 – Assemblea: convocazione e svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra gli associati un Segretario Verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono comunicate agli associati, ai membri del Comitato Etico e ai membri del Comitato Scientifico, e comunque a tutti i membri dell'Associazione che ne facciano richiesta.
2. Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria previa formale comunicazione, con congruo anticipo, a Confcommercio Milano.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell'ora dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. La convocazione dell'Assemblea è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a mezzo pec o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. In Seduta Ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per l'approvazione del bilancio preventivo. È inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. Il Consiglio Nazionale può proporre lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

6. In Seduta Straordinaria è convocata quando ne faccia richiesta il Presidente oppure almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

7. Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni - di cui si darà atto nei relativi verbali - :

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente, o a persona dallo stesso delegata, di accertare l'identità o la legittimazione degli intervenuti alla riunione;
- c) che sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 – Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide: in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno degli associati, in persona o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

4. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza del 20% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

6. Il recesso da Confcommercio Milano è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio Milano, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti di Confcommercio Milano e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

7. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Confcommercio Milano, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Confcommercio Milano.

Art. 18 – Assemblea: competenze

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati ed approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- b) elegge ogni cinque anni i componenti del Consiglio Nazionale;
- c) elegge ogni cinque anni l'Organo di Revisione dei Conti;
- d) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato dalla relazione dell'Organo di Revisione dei Conti;

- e) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell'anno successivo;
- f) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i presenti un Segretario Verbalizzante. È convocata:

- a) per deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- b) per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- d) per deliberare sull'alienazione e la permuta dei beni immobili oltre che per la richiesta di eventuali finanziamenti relativi a questi ultimi;
- e) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 – Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Coordinatore del Consiglio Nazionale, che lo presiede, dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario Politico Confederale, dai Segretari Regionali e da 6 (sei) Consiglieri nominati dall'Assemblea. Ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica per cinque anni. I componenti del Consiglio Nazionale sono rieleggibili.

2. L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio stesso, salvo motivazioni di causa maggiore che devono essere tempestivamente comunicate al Presidente in forma scritta.

3. I membri non godono di alcun gettone e/o rimborso spesa.

4. Il Coordinatore del Consiglio Nazionale viene eletto dal Consiglio stesso. Il Consiglio Nazionale, nella sua autonomia, può affidare ai componenti deleghe speciali e politiche per l'assolvimento dell'oggetto sociale.

Art. 20 – Consiglio Nazionale: convocazioni, validità e competenze

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Coordinatore del Consiglio Nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga necessario, con un preavviso di almeno cinque giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, luogo, ora e dell'Ordine del Giorno della riunione.

In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.

4. Il Consiglio Nazionale, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse;
- b) delibera sulle richieste di ammissione degli associati;
- c) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il conto economico preventivo;
- d) delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) approva e modifica, previa intesa con Confcommercio Milano, eventuali regolamenti interni;
- f) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) applica – anche su proposta del Comitato Etico – le sanzioni di cui all'art. 11;
- h) propone a Confcommercio Milano le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all'assemblea dell'Associazione;
- i) elegge, su proposta del Presidente, i Vicepresidenti;
- j) nomina due dei tre membri del Comitato Etico;
- k) favorisce ed incentiva la costituzione di “Coordinamenti Regionali degli Autodemolitori di Qualità” per meglio promuovere e sviluppare la sua attività. Il funzionamento di suddetti Coordinamenti è regolato tramite apposito articolo del Regolamento dell'Associazione;
- l) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario;
- m) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto
- n) per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva di cui all'art. 1, lett. h), ratifica accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, potendo nominare un'apposita commissione sindacale per le rispettive trattative.

Art. 21 – Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è l'Organo consultivo che traduce sul piano operativo le decisioni del Consiglio Nazionale, al quale risponde del suo operato.
2. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Presidente del Comitato Etico, il Presidente del Comitato Scientifico - Centro Studi, il Segretario, il Segretario Politico Confederale, un membro del Consiglio Nazionale ed un Segretario Regionale costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. Primario compito dell'Ufficio di Presidenza è la preparazione dei Consigli Nazionali; è Organo di raccordo tra i vari Organi dell'Associazione.
4. L'Ufficio di Presidenza in casi di necessità e di urgenza assume decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, che devono essere ratificate nella prima seduta utile.

Art. 22 – Presidente: elezione, rappresentanza e deleghe

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto ogni cinque anni dal Consiglio Nazionale.
2. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello Statuto e nel Codice Etico di Confcommercio Milano, può essere eletto Presidente.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione ai fini del presente Statuto. Ha poteri di firma che può delegare.
4. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
5. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 23 – Presidente: attribuzioni

1. Il Presidente, inoltre:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
- b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Nazionale;
- c) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati, previa intesa con Confcommercio Milano in ordine alle questioni politico-istituzionali;
- d) può conferire incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale;
- e) può sostituirsi al Consiglio Nazionale nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica, alla prima adunanza utile;
- f) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione;
- g) nomina i Vice Presidenti;
- h) nomina i Segretari Regionali e Provinciali;
- i) nomina uno dei tre membri del Comitato Etico;
- j) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Segretario;
- k) propone al Consiglio la revoca del Segretario.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.

3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca il Consiglio Nazionale che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

Art. 24 – Segretari Regionali

1. I Segretari Regionali promuovono e coordinano l'associazione a livello regionale e decidono il programma annuale delle iniziative a livello regionale, in accordo con gli indirizzi programmatici definiti dagli organi generali.

2. Il Presidente Nazionale può nominare o destituire i Segretari Regionali.

3. I Segretari Regionali non godono di alcun gettone e/o rimborso spesa.

4. I Segretari Regionali possono munirsi di segreteria interna e nominare responsabili provinciali. Le eventuali segreterie regionali e provinciali non godono di autonomia economica e fiscale.

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei Conti: composizione e funzioni

1. L'Assemblea nomina, anche tra i non-soci, l'Organo di Revisione dei Conti che dura in carica cinque anni ed i cui membri sono rieleggibili.

2. L'Organo è costituito da un Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e da un supplente.

3. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

4. Il Collegio dei Revisori:

- a) controlla la regolare tenuta della contabilità;

- b) controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
- c) redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- d) può effettuare verifiche periodiche di cassa ed accertare l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

5. Può partecipare senza diritto di voto alle adunanze delle Assemblee su invito del Consiglio Nazionale.

6. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.

Art. 26 – Comitato Etico

1. Il Comitato Etico è il Comitato indipendente ed autonomo interno all'Associazione, di sorveglianza sul comportamento degli associati.

2. È composto da 3 (tre) membri che non svolgano attività di Autodemolitore, Frantumatore e Concessionario. Due membri vengono nominati dal Consiglio Nazionale ed uno dal Presidente Nazionale. I membri sono rieleggibili.

3. In occasione della sua prima riunione, il Comitato provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

4. Il Comitato Etico vaglia sull'idoneità dei soci, sulle delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea e può, con messaggio motivato, chiedere al Consiglio Nazionale una nuova delibera.

5. Un rappresentante del Comitato Etico può partecipare al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

6. Il Comitato Etico ha il potere di far decadere, sospendere o escludere un Associato per gravi inadempienze di carattere ambientale, sociale e giudiziario.

7. Il Comitato Etico ha funzione del Collegio dei Probiviri e le sue delibere sono appellabili di fronte al Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

8. La carica di membro del Comitato Etico è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.

9. Il Comitato Etico può dichiarare la decadenza dalle cariche sociali a fronte di situazioni di incompatibilità, assenza o venir meno dei requisiti, nonché negli altri casi previsti dal presente Statuto.

Art. 27 – Segretario

1. Il Segretario, nominato, in base all'art. 20, lettera l), dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e si raccorda con il Segretario Generale di Confcommercio Milano per tutte le politiche sindacali ed associative. È il responsabile della segreteria degli Organi associativi.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

3. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio.

4. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 28 – Comitato Scientifico - Centro Studi

1. Il Comitato Scientifico - Centro Studi è un organo tecnico consultivo. È incaricato della valutazione di richieste e proposte rivolte all'Associazione ed è ispiratore di studi, corsi ed interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno proporre al Consiglio Nazionale per il perseguimento dell'oggetto sociale. È soggetto alle norme dello Statuto e può emanare un regolamento interno, soggetto all'approvazione del Consiglio Nazionale.
2. È composto da membri che non svolgano l'attività di Autodemolitore e che si siano contraddistinti per competenze professionali e doti umane nel settore fine-vita auto. I suoi membri sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono rieleggibili. In occasione della sua prima riunione, il Comitato provvede, a maggioranza dei suoi membri, a nominare nel suo seno un Presidente.
3. In caso di dimissioni di uno o più membri, gli stessi sono sostituiti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
4. Il Comitato Scientifico - Centro Studi si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare sulle attività scientifiche. È convocato tramite email e delibera a maggioranza semplice su istanza del suo Presidente.
5. Possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico - Centro Studi il Presidente Nazionale, una persona da lui delegata e personalità interne od esterne all'associazione su indicazione del Comitato stesso.
6. Il Comitato Scientifico - Centro Studi rimane in carica 3 (tre) anni.
7. I membri non godono di alcun gettone e/o rimborso spesa.
8. Un rappresentante del Comitato Scientifico può partecipare al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
9. Il Comitato Scientifico - Centro Studi, nel perseguimento degli obiettivi determinati dall'Associazione, svolge le seguenti funzioni:
 - a) valuta la correttezza scientifica degli elaborati aventi rilevanza esterna, in nome e per conto dell'Associazione, nonché di tutti i documenti pubblicati dall'Associazione: articoli, presentazioni, convegni e analoghi, nonché mail ufficiali aventi contenuto scientifico e/o legislativo sono sottoposti al parere non vincolante del Comitato Scientifico; del parere stesso è informato il Presidente Nazionale, che decide in autonomia.
 - b) stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali: di sua iniziativa può sottoporre al Presidente Nazionale e/o al Consiglio Nazionale appunti, memoranda, note, elaborati e tesi inerenti a tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutarie; il Consiglio Nazionale è tenuto ad esaminare le proposte del Comitato Scientifico - Centro Studi nel corso della prima riunione utile.
 - c) esercita funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Nazionale, che può richiederli, in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato stesso, pareri su singole materie ed affidargli incarichi remunerati di studio e ricerca in materie che richiedano particolare approfondimento.

- d) Il Comitato Scientifico - Centro Studi individua con il Consiglio Nazionale tematiche emergenti di interesse scientifico, promuove l'attivazione di progetti di collaborazione e di gruppi di lavoro in linea con gli obiettivi istituzionali.

10. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico - Centro Studi decide il Presidente Nazionale ascoltato il Consiglio Nazionale.

Art. 29 – Il Segretario Politico Confederale

1. Il Segretario Politico Confederale viene eletto ogni cinque anni dal Consiglio Nazionale.
2. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello Statuto e nel Codice Etico di Confcommercio Milano, può essere eletto Segretario Politico Confederale.
3. Il Segretario Politico Confederale non gode di autonomia politica ma è il rappresentante delle idee e del pensiero del Presidente e dell'Ufficio del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 30 – Patrimonio e proventi

1. Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) contributi annuali e straordinari degli Associati;
 - c) contributi, erogazione e lasciti diversi;
 - d) tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
2. I proventi dell'Associazione sono rappresentati da:
 - a) contributi sindacali ordinari;
 - b) contributi sindacali integrativi;
 - c) contributi sindacali interassociativi;
 - d) contributi sindacali straordinari;
 - e) contributi sindacali suppletivi;
 - f) da oblazioni volontarie;
 - g) da proventi vari.
3. Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono in nessun caso rimborsabili. Le quote sono altresì intrasmissibili.

Art. 31 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall'eventuale rendiconto finanziario. Esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale ed eventualmente finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tali informazioni sono rese anche nella relazione che completa il Bilancio.
3. Il Bilancio, con tutti i suoi Allegati, deve essere redatto dal Consiglio Nazionale e, corredato della Relazione dell'Organo Revisore, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

4. Il Consiglio Nazionale deve depositare presso la sede associativa entrambi i rendiconti almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo.
5. Il Rendiconto Annuale, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei Libri Sociali.
6. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 32 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V NORME DI CHIUSURA

Art. 33 – Norma di richiamo

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le norme dello Statuto Confcommercio Milano e dello Statuto Confederale, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.
2. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 13, comma 2, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l'originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 22, comma 4 decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell'Assemblea del 22/03/2024.
4. Eventuali Regolamenti Interni, nonché Codici Etici, in contrasto con il presente Statuto verranno disapplicati per la parte interessata.